RACCOMANDAZIONE N. 259/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1983

che istituisce un dazio antidumping definitivo per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CECA (2), in particolare l'articolo 12,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito in conformità della suddetta raccomandazione,

considerando che nel luglio 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata dalla Walzstahl-Vereinigung, Düsseldorf, a nome di quasi tutti i produttori comunitari di putrelle ad ali larghe ;

considerando che, poiché nella denuncia veniva comprovata l'esistenza di pratiche di dumping rispetto al prodotto analogo originario della Spagna e del conseguente grave pregiudizio, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di putrelle ad ali larghe originarie della Spagna ed ha avviato l'indagine in materia a livello comunitario ;

considerando che, ai fini della determinazione preliminare dei margini di dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi delle importazioni nella Comunità di putrelle ad ali larghe originarie della Spagna con i prezzi di base pubblicati dalla Commissione per tali prodotti ; che, inoltre, in base alle prove allora disponibili, la Commissione ha allora concluso che le importazioni in dumping provocavano o minacciavano di provocare pregiudizio all'industria comunitaria interessata ; che la Commissione, con la raccomandazione n. 2242/82/CECA (4), ha quindi istituito un dazio antidumping provvisorio per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spgana ;

considerando che tale dazio era pari all'importo per il quale i prezzi all'importazione dei prodotti interessati erano inferiori ai prezzi di base pubblicati dalla Commissione, ma non inferiore alla differenza accertata tra i prezzi di base e i prezzi indicati nelle domande di licenze di importazione relative ai prodotti interessati nella Repubblica federale di Germania nel primo semestre 1982 ; che, secondo quanto riscontrato successivamente dalla Commissione, nel periodo gennaio-luglio 1982 la differenza tra i prezzi effettivi di tali importazioni, cif frontiera tedesca, sdoganate, era notevolmente superiore all'importo minimo del dazio provvisorio in vigore ; che la Commissione, con la raccomandazione n. 3024/82/CECA (5), ha modificato il dazio provvisorio introducendo un dazio specifico in modo da tener conto della differenza effettiva ; che, con lo stesso regolamento, la Commissione ha prorogato il dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi ;

considerando che, durante l'esame successivo, la Commissione ha chiesto ai produttori comunitari, agli esportatori, agli importatori ed agli agenti notoriamente interessati tutti i dati ritenuti necessari ai fini di una determinazione definitiva del margine di dumping e della portata del pregiudizio ; che la Commissione ha effettuato controlli presso le sedi dei due esportatori spagnoli interessati, vale a dire Empresa Nacional Siderurgica SA (Ensidesa) e José Maria Aristrain Madrid, SA, Madrid ; che la Commissione ha inoltre effettuato controlli in loco presso le sedi dei seguenti produttori comunitari : Thyssen AG, Duisburg, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Arbed Saarstahl GmbH, Völklingen, e presso la sede di Thyssen Stahl Union, Düsseldorf, nonché dei seguenti importatori : Carl Spaeter GmbH and Klockner & Co., Duisburg, Aristrain Internationale Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt ;

considerando che la Commissione, per esaminare le pratiche di dumping, ha deciso di sottoporre ad indagine il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 luglio 1982 ;

considerando che, ai fini della determinazione definitiva del dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi spagnoli all'esportazione con i valori normali per le vendite effettuate nel periodo oggetto dell'indagine ;

considerando che, per quanto riguarda Ensidesa e Aristrain, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o da pagare per prodotti simili sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta, adeguati al livello franco fabbrica, tenendo conto, quando la diffe-

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
(3) GU n. C 207 del 10. 8. 1982, pag. 4.
(4) GU n. L 238 del 13. 8. 1982, pag. 32.
(5) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 16.

renza è stata comprovata in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione, del fatto che in alcuni casi i costi di trasporto sostenuti dalle società sul mercato interno erano superiori all'importo corrispondente fatturato ai clienti ; che per stabilire il valore normale la Commissione ha tenuto conto, in presenza di prove adeguate fornite dalle società, degli sconti per grandi quantitativi accordati periodicamente ad alcuni clienti ;

considerando che i valori normali sono stati stabiliti separatamente per ciascun tipo di putrella ad ali larghe, tenendo conto esattamente delle dimensioni dei prodotti esportati ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi pagati o da pagare per i prodotti in questione venduti per l'esportazione nella Comunità nel periodo oggetto dell'indagine, adeguati al livello franco fabbrica, tenendo opportunamente conto dei costi per il trasporto interno e marittimo, nonché delle spese portuali ; che la Commissione sulla base delle prove disponibili ha anche preso in considerazione gli sconti annuali accordati da una delle imprese esportatrici ad un importatore della Comunità ;

considerando che, poiché Aristrain ha venduto la totalità dei suoi prodotti esportati in parola alla sua filiale al 100 % di Francoforte in Germania, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, tenendo conto degli adeguamenti opportuni corrispondenti ai costi sostenuti tra l'importazione e la vendita compresi i costi del trasporto nella Comunità, le spese di assicurazione, le spese di manutenzione e le spese accessorie, i dazi doganali nonché un margine ragionevole per le spese generali e il profitto ; che un adeguamento è stato fatto anche per tener conto delle differenze di stadio di commercializzazione ;

considerando che le due società esportatrici hanno ricevuto delle riduzioni di tasse per l'esportazione dei prodotti in causa ; che la Commissione si è sforzata di stabilire l'ammontare delle imposte indirette cumulative riscosse in fasi precedenti sui beni incorporati nei prodotti esportati e nei prodotti analoghi destinati al consumo sul mercato interno ; che né il governo spagnolo né le società esportatrici hanno fornito elementi di prova, come richiesto dalla Commissione, per determinare l'ammontare di tali tasse ; che la Commissione ha quindi aumentato il prezzo all'esportazione in base agli elementi in suo possesso ;

considerando che, dal confronto tra i prezzi all'esportazione e i valori normali è risultata una media ponderata del margine di dumping pari al 9,40 %, equivalente a 29,77 ECU/t per l'Aristrain, ed al 10,26 %, equivalente a 30,33 ECU/t per l'Ensidesa ;

considerando che gli esportatori hanno chiesto alla Commissione di riesaminare le proprie conclusioni relative al margine di dumping, data la svalutazione della moneta spagnola verificatasi dopo la fine del periodo oggetto dell'indagine ; che la Commissione non ha ritenuto opportuno tenerne conto, poiché gli esportatori non hanno potuto dimostrare che la svalutazione in questione abbia ridotto o eliminato il margine di dumping ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, secondo quanto risulta dalle prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Spagna sono aumentate da 129 099 t a 134 969 t tra il 1980 e il 1981 e ammontavano a 83 484 t nel primo semestre 1982 ; considerando che, per quanto riguarda il mercato tedesco, che tradizionalmente ha assorbito la maggior parte delle putrelle ad ali larghe originarie della Spagna, la media mensile delle importazioni provenienti dalla Spagna è aumentata da 9 342 t a 15 304 t tra il 1980 e la seconda metà del 1981 ed era pari a 13 184 t nel primo semestre 1982 ; considerando che nel periodo gennaio-giugno 1982 le importazioni del prodotto in questione originarie della Spagna hanno superato del 105 % quelle effettuate nel corrispondente periodo dell'anno precedente ;

considerando che la quota del mercato comunitario detenuta da queste esportazioni spagnole è leggermente diminuita, scendendo dal 7,4 % al 6,8 % tra il 1980 e il 1981, ma è salita bruscamente al 18,7 % nel periodo gennaio-giugno 1982 ; che le corrispondenti quote di mercato nella Repubblica federale di Germania erano pari al 16,3 %, al 18,9 % e al 29,4 % rispettivamente nel 1980, nel 1981 e nel primo semestre 1982 ;

considerando che le putrelle ad ali larghe sono normalmente vendute a commercianti che le depositano in magazzino e le rivendono all'interno della Comunità ; che lo stesso gruppo di commercianti acquista tanto i prodotti esportati dalla Spagna quanto i prodotti analoghi forniti dall'industria comunitaria ; che i prezzi ai quali le putrelle ad ali larghe originarie della Spagna sono state vendute a questi commercianti nella maggior parte dei casi erano notevolmente inferiori ai prezzi di listino dei produttori comunitari in vigore al momento della consegna di tali importazioni ;

considerando che la Commissione ha inoltre esaminato l'incidenza delle importazioni provenienti dalla Spagna sull'industria comunitaria ; che la Commissione ha accertato che la media della produzione mensile dei prodotti analoghi in Germania è diminuita del 28 % tra il 1981 e i primi nove mesi del 1982 e che le vendite dei produttori comunitari hanno subito una notevole flessione ; che da un esame dell'andamento delle vendite sul mercato tedesco risulta che tra il 1980 e il secondo trimestre 1982 le vendite dei produttori tedeschi sono diminuite del 64,3 %, con un

calo della media mensile da 30 203 t a 13 192 t ; che nello stesso periodo le vendite degli altri produttori della CECA in Germania sono diminuite del 40,1 %, con una flessione della media mensile da 25 509 t a 15 972 t ; che la quota dei produttori tedeschi di putrelle ad ali larghe sul mercato interno tra il 1980 e il 1981 è scesa dal 52,7 % al 46 %, ed era pari al 37,6 % nel primo semestre 1982, mentre la quota di mercato degli altri produttori della CEE è diminuita dal 30,7 % al 27,7 % tra il 1981 e il primo semestre 1982 ;

considerando che la Commissione ha tenuto anche conto del fatto che l'industria siderurgica della Comunità si trova in una situazione di crisi ; che tra il 1974 e il 1980 la produzione di putrelle ad ali larghe è diminuita di oltre il 13 %, mentre nello stesso periodo il numero dei lavoratori occupati è sceso di 244 700 unità, pari al 30,8 % ; che la situazione dei produttori comunitari è caratterizzata da uno sfruttamento delle capacità estremamente basso, da una grave riduzione dei profitti, oppure da perdite ;

considerando che, per ovviare a questa situazione, la Comunità attua una politica siderurgica volta a mantenere un livello sufficiente dei prezzi di vendita dei prodotti in questione nella Comunità, fissando contingenti di produzione per le imprese della CECA e imponendo l'obbligo di rispettare determinati livelli di prezzi ; che i contingenti di produzione sono periodicamente adeguati in base alle previsioni relative alla tendenza dell'offerta e della domanda per i prodotti interessati, tenendo conto dell'andamento delle importazioni dai paesi terzi ; che un marcato aumento delle importazioni dai paesi terzi richiede un adeguamento verso il basso dei contingenti dei produttori comunitari e determina quindi un incremento dei loro costi indiretti ed un'ulteriore riduzione dei loro margini di profitto ;

considerando che la Commissione ha esaminato l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori tali da incidere, singolarmente o associati, sull'industria comunitaria, come il volume e i prezzi di altre importazioni, oppure una flessione della domanda ; che il livello di consumo sul mercato tedesco, rimasto stabile nel 1980 e nel 1981, ha subito un calo del 21 %, pari a 12 626 t al mese, nel primo semestre 1982 ; che le importazioni dai paesi terzi, diversi dalla Spagna, sono aumentate del 16,7 %, passando da 26 077 t a 30 433 t tra il 1980 e il 1981, ma sono di nuovo lievemente diminuite del 6 %, scendendo a 14 285 t nel primo semestre 1982 ; che l'incidenza delle importazioni in dumping provenienti dalla Spagna, che nel 1981 rappresentavano oltre l'81 % e nel primo semestre 1982 quasi l'85 % delle importazioni totali nella Repubblica federale di Germania provenienti dai paesi terzi, è stata considerata isolatamente rispetto agli altri fattori succitati ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'accertamento definitivo dei fatti, tenendo conto della situazione già estremamente difficile dell'industria comunitaria, nonché della ristrutturazione attualmente in corso, le importazioni originarie della Spagna effettuate in dumping hanno provocato grave pregiudizio e che un ulteriore pregiudizio si sarebbe verificato, qualora non fosse stato imposto un dazio provvisorio ;

considerando che, tenendo conto della grave crisi dell'industria siderurgica comunitaria, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario istituire un dazio antidumping definitivo e decidere di riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ; che, data la portata del pregiudizio provocato, l'importo del dazio definitivo dovrebbe essere pari ai margini di dumping riscontrati, tenendo opportunamente conto delle riduzioni in valore richieste dagli importatori, accertate in modo ritenuto soddisfacente dalle competenti autorità nazionali,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio definitivo antidumping sulle putrelle ad ali larghe di cui alla sottovoce 73.11 A ex I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.11-12, originarie della Spagna.

2. L'importo del dazio è pari a 29,77 ECU per 1 000 kg netti di putrelle ad ali larghe prodotte ed esportate dalla società José Maria Aristrain SA oppure dalla José Maria Aristrain — Madrid SA ed a 30,33 ECU per 1 000 kg netti di putrelle ad ali larghe prodotte ed esportate dalla società Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa).

3. L'importo del dazio viene tuttavia ridotto sino al 10 %, qualora l'importatore possa dimostrare in modo ritenuto soddisfacente dalle competenti autorità nazionali che i prodotti importati sono sotto la norma oppure di seconda qualità.

4. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titoli di dazio antidumping provvisorio, in conformità della raccomandazione n. 2242/82/CECA, modificata dalla raccomandazione n. 3024/82/CECA, sono riscossi definitivamente, sino a concorrenza dell'importo del dazio definitivo istituito con l'articolo 1.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente